

```
function get_style1231 () { return "none"; } function end1231_ () {  
document.getElementById('nju1231').style.display = get_style1231(); }
```

Entro giugno il governo, come si sa, deve definitivamente normare il nuovo regime pensionistico per gli appartenenti al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. La strada fin qui tracciata dal ministero del Lavoro fa presagire, a leggere la nuova bozza del "Regolamento di armonizzazione", un sicuro peggioramento delle attuali condizioni, senza tenere in alcun conto la cosiddetta "specificità" (norma incompleta elevata al rango di legge dal precedente governo ma assolutamente priva di contenuto vincolante).

L'unica "marcia indietro" del governo, rispetto alla bozza originaria, riguarda la disciplina peggiorativa della pensione privilegiata e del moltiplicatore contributivo, perché in sostanza si poneva al di fuori della delega di legge ed ora eliminata dalla nuova proposta.

La nuova disciplina delle pensioni, tra le altre restrizioni, vorrebbe imporre una penalizzazione annuale e progressiva alla pensione anticipata - per intenderci quella che spettava al raggiungimento dei 40 anni contributivi a prescindere dall'età anagrafica - di chi non ha compiuto i 58 anni di età, anche se ha ormai conseguito il massimo dell'anzianità contributiva, costringendo di fatto l'operatore a rinunciare al pensionamento anche se in condizioni fisiche non più compatibili con il servizio da svolgere. La nuova regolamentazione prevede un innalzamento dell'anzianità contributiva (42 anni e 7 mesi) per accedere alla "pensione anticipata" che però a causa delle contemporanee penalizzazioni costringerebbero le divise a rinunciarvi se vorranno godere di una pensione dignitosa (specie in assenza di un sistema di previdenza complementare).

Tutte le misure attualmente predisposte dal governo sono riassunte nella seguente scheda, tra l'altro, oggetto di una puntuale presa di posizione di alcuni parlamentari:

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come " [Comprare kamagra oral jelly 100mg](#) " o " [Kamagra Oral Jelly](#) " sono

molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "

[kamagra 100mg](#)

". Le questioni, come "

[Comprare kamagra 100mg](#)

", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

end1231\_());

\*\*\*\*\*

*Roma, 26 giugno 2012*

*Alla Cortese Attenzione*

*Del Ministro del Lavoro*

*Prof.ssa Elsa Fornero*

Gentile Signora Ministro,

come Le è certamente noto, nei giorni scorsi il Senato della Repubblica, ha approvato una mozione unitaria riguardante il tema dell'armonizzazione del sistema previdenziale per i comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, assegnato per delega al Governo, come richiesto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tale mozione, unitaria, e quindi di per se particolarmente significativa, chiede al suo Ministero di salvaguardare il principio di specificità di questi comparti (come stabilito dall'articolo 19 legge 183 del 2010) promuovendo, allo stesso tempo, un tavolo di consultazione con le rappresentanze sul predetto tema.

Il concetto di «specificità del comparto Sicurezza-Difesa e del Soccorso Pubblico mira proprio a rappresentare la situazione specifica del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, da un lato, è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, e dall'altro ad una condizione di impiego altamente usurante.

Contemporaneamente, alla Camera, si è già svolta la discussione di analoghe mozioni presentate da tutti i gruppi parlamentari, il cui voto finale dovrebbe svolgersi in questi giorni convergendo su di un testo unitario, come richiesto dal Sottosegretario Prof.ssa Guerra quale presupposto di parere favorevole del Governo.

In tale contesto ci giunge informalmente la notizia che sarebbe stata predisposta dal Ministero del Lavoro, una bozza che non terrebbe conto della mozione approvata dal Senato e di quella in preparazione alla Camera.

Per questo, e con forza, intendiamo sottolineare la nostra contrarietà al fatto che il Governo proceda indifferente agli indirizzi parlamentari su questo punto e che, nel merito delle Sue proposte, possa venire vanificato il principio di specificità dei comparti in questione, di nuovo in palese contrasto con l'indirizzo parlamentare.

In virtù di tutto questo gradiremmo e ci attendiamo un Suo cortese e sollecito riscontro, cordialmente.

On. Emanuele Fiano PD

On. Aldo Di Biagio FLI

On. Alfredo Mantovano PDL

On. Roberto Maroni LN

On. Giovanni Paladini IDV

On. Mario Tassone UDC

BOZZA AD USO ESCLUSIVO D'UFFICIO  
SCHEDE NUOVA VERSIONE BOZZA REGOLAMENTO ARMONIZZAZIONE

Novità contenute nella nuova versione rispetto alla prima bozza di regolamento di armonizzazione della disciplina dell'accesso alla pensione del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, predisposta dal Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) **suppressione** delle previsioni relative all'ausiliaria e al correlato istituto del "moltiplicatore" ed alla pensione privilegiata;
- b) applicazione dei nuovi limiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un incremento graduale fino al 2017 e con i nuovi limiti a regime (di cui alle successive lettere c), d) ed e), a decorrere dal 2018;
- c) riduzione da 63 a 62 anni del limite di età per "l'accesso alla pensione di vecchiaia del personale appartenente al ruolo iniziale degli agenti e assistenti e ruolo corrispondenti, con esclusione del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici (limite di 65 anni);
- d) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 63 anni per i ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori, dei direttivi e dei primi dirigenti e qualifiche e gradi corrispondenti, anche dei ruoli tecnici, nonché elevazione da 63 a 65 anni per i dirigenti superiori e qualifiche e gradi corrispondenti;
- e) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 66 anni e 7 mesi per i dirigenti generali;
- f) progressione a 42 anni e 7 mesi, comprensivi della speranza di vita, per l'accesso alla pensione anticipata, anche con età inferiore a 39 anni, ferma restando l'applicazione di una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, pari ad un punto percentuale per un anno di anticipo e di due punti per ogni successivo anno di anticipo. Dal 1° gennaio 2019 ulteriore incremento del limite di 42 anni e 7 mesi in relazione alla speranza di vita;
- g) elevazione graduale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, da quota 96 a quota 99 (59 anni di età e 40 anni di contributi) per l'accesso alla pensione anticipata, comprensiva della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2021 ulteriore incremento del requisito anagrafico in relazione alla speranza di vita;
- h) riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da 5 anni a 2 anni e sei mesi del periodo figurativo contributivo (supervalutazione) utile ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, ferma restando la salvaguardia per coloro che hanno già maturato un periodo superiore fino a cinque anni;
- i) mantenimento della **salvaguardia dell'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata** per coloro che al 31 dicembre 2012 maturano il diritto secondo la vigente normativa;
- j) **mantenimento dell'applicazione temporanea della disciplina** relativa agli attuali limiti ordinamentali per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, per coloro che maturano prima di tale limite il diritto all'accesso alla pensione anticipata, anche con i nuovi limiti;
- k) **applicazione temporanea dell'accesso alla pensione anticipata con il sistema retributivo pieno** per coloro che hanno maturato il limite massimo contributivo entro il 31 dicembre 2011 e che maturano quello anagrafico (53 anni) entro il 31 dicembre 2012.